

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza, violazione del contraddittorio, rilievo d'ufficio della nullità e rinnovo della prova: cosa accade se il teste non si presenta e la parte non chiede il rinvio dell'escussione?

Qualora il giudice si accorga della nullità della prova testimoniale per violazione del contraddittorio - principio intimamente connesso sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24 Cost., comma 2, "inviolabile in ogni stato e grado del giudizio", esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo e determina il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità dell'atto in violazione di detto principio - correttamente va disposto il rinnovo della prova nulla. In tale ipotesi, qualora alle udienze successive né il teste si presenti, né la parte chieda di poterne rinviare l'escussione (provando di averlo debitamente citato onde non incorrere nella relativa decadenza), ma anzi chieda la precisazione delle conclusioni, correttamente il giudice non deve esaminare le dichiarazioni nulle in questione e, quindi, inutilizzabili.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2016, n. 10401

...omissis...

Svolgimento del processo

dddd convenne dinanzi al Giudice di Pace dddddd Assicurazioni dddddd chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni subite il *omissis* a causa dell'investimento da parte di una moto Honda 250 il cui conducente, marciando a velocità sostenuta, non si era accorto, ad un incrocio, della bicicletta su cui ella viaggiava.

Nella contumacia del danneggiante - mentre si costituì l'assicurazione - il giudice respinse la domanda per carenza di prova, dichiarando la nullità assoluta della testimonianza resa in violazione del contraddittorio.

Con sentenza del 10 gennaio 2012 il Tribunale di Sddd. ha respinto l'appello sulle seguenti considerazioni:

1) l'unico teste escusso in primo grado era stato ascoltato all'udienza del 24 gennaio "2007" (rectius 2001, secondo la specificazione contenuta in ricorso), in assenza del difensore dell'assicurazione e dopo la chiusura del verbale alla presenza di costui, con rinvio per conclusioni;

2) all'udienza del 22 marzo 2002 era stata disposta la nuova escussione del teste e fissata l'udienza del 21 giugno 2002, nel rispetto del principio del contraddittorio, ma il teste non si presentò, neppure alle udienze successive, nè risultò la sua intimazione ed il difensore dell'attrice, senza neppure insistere per la relativa prova, si limitò a chiedere l'assunzione dell'interrogatorio del convenuto, che fu assunto;

3) pertanto, avendo il difensore dell'attrice poi chiesto rinvio per le conclusioni, era da presumere avesse rinunciato alla prova testimoniale;

4) la denuncia di sinistro e le dichiarazioni rese dal dddddd insufficienti per fondare la sua responsabilità e quindi l'obbligo della garanzia.

Ricorre per cassazione dddd

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta: "In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 253 c.p.c." per avere erroneamente i giudici di merito non considerato che all'udienza del 24 gennaio "2007" il teste era stato regolarmente escusso sui capitoli ammessi e dunque è incomprensibile la qualificazione di irrituale a detta escussione, tanto più che l'ordinanza del 24 gennaio "2007" non è mai stata revocata nè è stata impugnata dai convenuti e quindi i giudici dovevano tener conto di detta testimonianza.

Il motivo è infondato.

Come emerge dalla narrativa il Giudice di Pace, accortosi della nullità della prova testimoniale per violazione del contraddittorio (ex multis Cass. 8025 del 2006, 18114 del 2011) - principio intimamente connesso sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24 Cost., comma 2, "inviolabile in ogni stato e grado del giudizio", esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo e determina il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità dell'atto in violazione di detto principio - dispose il rinnovo della prova nulla e poichè alle udienze successive nè il teste si presentò, nè la parte attrice chiese di poterne rinviare l'escussione, provando di averlo debitamente citato onde non incorrere nella relativa decadenza, ma anzi chiese la precisazione delle conclusioni, correttamente il giudice di Pace non ha esaminato le dichiarazioni rese dal teste nell'udienza del 24 gennaio 2001 perchè nulle ed inutilizzabili.

Con il secondo motivo lamenta: "Difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze processuali. Violazione degli artt. 1455 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" per non avere i giudici di merito considerato nè le dichiarazioni del teste nè quelle del dddde senza indicare le ragioni per cui non ha ritenuto probanti le dichiarazioni rese dal responsabile dell'incidente.

La censura per la parte che non reitera quanto già esaminato nel motivo che precede, è inammissibile.

Ed infatti il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere di specificare il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - nella specie interrogatorio formale del dddd mediante loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa, dato che alla Corte di Cassazione deve essere consentito il controllo del vizio di motivazione lamentato sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.